Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 28 giugno 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 164 DEL 28 GIUGNO 1972:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Trento.

(4481)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 3ª seduta pubblica per martedì 4 luglio 1972, alle ore 18,30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(8735)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in III seduta pubblica per martedì 4 luglio 1972, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(8734)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **249**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col proprio decreto 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1968, n. 689, con il quale è stata approvata una modifica al primo comma dell'art. 4 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 26 febbraio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto ha stabilito di apportare modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 24 dello statuto sopra citato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 24 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo nella riunione del 26 febbraio 1971, nel testo allegato al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 90. — VALENTINI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

Modifiche allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (I.N.P.G.I.) deliberate dal consiglio di amministrazione nella riunione del 26 febbraio 1971.

Art. 2. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, nonchè dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti ».

Art. 3. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:

a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) trattamento in caso di malattia;

c) trattamento in caso di tubercolosi;

d) trattamento in caso di infortunio;

e) trattamento in caso di disoccupazione involontaria;

f) trattamento per le lavoratrici madri;

g) assegni familiari.

L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere:

h) al ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi;

i) alla concessione di prestiti, sussidi e integrazioni delle prestazioni obbligatorie;

l) alla concessione di borse o assegni di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti:

m) alla costruzione di alloggi e al finanziamento di costruzioni da cedere in locazione con patto di futura vendita o riscatto, nell'ambito delle norme vigenti;

n) alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione;

o) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali e assistenziali facoltative ».

Art. 4. — Sostituzione del terzo comma con il seguente:

« I giornalisti, all'atto dell'iscrizione all'Istituto, sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la loro residenza e, successivamente, debbono certificare le eventuali variazioni della stessa ».

Art. 6. — Sostituzione del secondo comma con il seguente:

« Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il consiglio, da almeno quattro e, per il comitato, da almeno due consiglieri;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto ».

Art. 7. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

a) diciannove rappresentanti dei giornalisti iscritti all'Istituto, designati mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione:

Circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno;

b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione a norma del successivo articolo 8 e seguenti;

c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria;

d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria:

e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le designazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 8. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, hanno diritto al voto i giornalisti iscritti nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'ordine dei giornalisti, i quali al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni:

a) risultino accreditati, posteriormente al 1° febbraio 1952, di almeno dodici contributi mensili obbligatori o volontari;

b) non siano titolari di pensione intera.

Ai fini sopra indicati, possono essere eletti i giornalisti professionisti i quali, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione intera e risultino accreditati, posteriormente al 1° febbraio 1952, di almeno sessanta contributi mensili obbligatori o volontari.

Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7, hanno diritto al voto e possono essere eletti i giornalisti che, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione diretta intera ».

Art. 9. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Almeno centoventi giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede a determinare la data delle elezioni, sia per i consiglieri di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 7, che per i sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19.

Le elezioni devono aver luogo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

L'Istituto provvede, quindi, a pubblicare sul proprio notiziario ufficiale gli *elenchi degli aventi diritto all'elettorato* attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui alla lettera *a*) dell'art. 7, e nazionali per i consiglieri di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 e per i sindaci di cui alla lettera *d*) dell'art. 19, devono essere altresì affissi, almeno settanta giorni prima della data fissata per le elezioni, e per la durata di quindici giorni, presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto.

Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l'affissione obbligatoria. Su di essi decide il Comitato esecutivo entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.

Gli uffici di corrispondenza provvedono, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale, le schede per le votazioni e le relative buste da usarsi nel caso di voto per corrispondenza.

In caso di smarrimento, l'avente diritto può richiedere un duplicato delle schede e del certificato elettorale all'ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, ovvero direttamente all'Istituto.

Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 avvengono per votazione su elenchi elettorali circoscrizionali. Sono nulli i voti attribuiti a candidati iscritti in elenchi elettorali di circoscrizioni diverse da quelle di appartenenza dei votanti.

La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle relative circoscrizioni elettorali, viene desunta dall'iscrizione agli albi regionali e interregionali prevista dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.

Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, avvengono, invece, con votazione sui rispettivi elenchi unici a carattere nazionale.

Per i consiglieri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7, risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi tre candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse; per i sindaci, di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19 risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaci effettivi e sindaci supplenti, i primi quattro candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse.

In caso di parità di voti, è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto consigliere e sindaco, viene invitato dall'Istituto a comunicare entro un termine di dieci giorni, per quale delle due cariche intenda optare; trascorso inutilmente tale termine, l'opzione si intenderà effettuata per la carica di consigliere. Viene chiamato a ricoprire il posto rimasto vacante, il candidato che, per numero di voti conseguiti, segue immediatamente in graduatoria, salvo inoltre, per il caso dei sindaci, il disposto di cui al terz'ultimo comma del presente articolo ».

Art. 10. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« La elezione dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7, ha luogo nei seggi elettorali costituiti presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto.

Per ciascun seggio, l'Istituto provvede alla designazione di un presidente e di due scrutatori, nonchè di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne processo verbale. E' incompatibile con la funzione di presidente o di scrutatore, l'incarico di titolare dell'ufficio di corrispondenza.

Il giorno fissato per le elezioni gli aventi diritto al voto si presentano al seggio muniti del certificato elettorale loro inviato dall'Istituto e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale è acquisito agli atti relativi alle elezioni.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, col sistema della doppia busta. A tale scopo, la busta esterna, indirizzata al presidente del seggio presso lo studio del notaio nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve contenere il certificato elettorale, sottoscritto a pena di nullità, dal votante, e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione. Le buste pervenute per corrispondenza sono consegnate dal notaio al presidente del seggio, il quale procede all'apertura delle buste esterne e, controllata la regolarità del voto, introduce le buste interne nell'urna.

Sono nulle le schede pervenute allo studio notarile dopo la chiusura del seggio elettorale.

Al termine delle operazioni, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale, contenente la proclamazione dei risultati delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dai due scrutatori.

I verbali vengono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, entro dieci giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto.

Per le elezioni dei consiglieri rappresentanti dei pensionati, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, il voto deve essere espresso unicamente per corrispondenza, col sistema della doppia busta e con le modalità previste dal presente articolo.

A tal fine le schede vanno indirizzate alla sede dell'Istituto, in Roma, presso la quale è costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori assistiti da un notaio.

I componenti dei seggi elettorali, non sono eleggibili alla carica di consigliere e sindaco dell'Istituto.

Tutti i processi verbali elettorali vengono, quindi, inoltrati, a cura dell'Istituto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 11. — Sostituzione del secondo comma con il seguente:

« I consiglieri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio per la sola ordinaria amministrazione. Essi sono rieleggibili ».

Art. 12. — Sostituzione del secondo comma con il seguente:

« La sua prima adunanza è presieduta dal consigliere che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto e, in caso di parità, che sia più anziano di età. In tale adunanza, il consiglio designa il presidente ed elegge il vice presidente, nell'ambito dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 7; elegge, inoltre, i membri elettivi del comitato esecutivo, a norma del successivo art. 15, lettere *c*), *d*) ed *e*) ».

Art. 15. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Il comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) sette dei consiglieri giornalisti, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7;

d) uno dei consiglieri rappresentanti dei pensionati, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7;

e) uno dei consiglieri rappresentanti degli editori, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 7;

f) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

g) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I consiglieri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), del presente articolo sono eletti dal consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ».

Art. 16. — Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Il comitato esecutivo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto e decide sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

c) delibera, in genere, le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) provvede all'amministrazione del personale a norma del regolamento organico;

e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva, e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa;

f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti l'assegnazione ai giornalisti di case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato;

g) delibera i criteri per la locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

h) autorizza a promuovere azioni giudiziarie e a resistere nelle azioni proposte contro l'Istituto;

i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno:

l) propone al consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative ».

Art. 24. — Sostituzione del primo comma con il seguente:

« Nel bilancio consuntivo dell'Istituto sono iscritti i fondi tecnici per le prestazioni, ivi compreso un fondo di riserva generale destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze dei trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti. Sono iscritti altresì, i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e all'ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 250.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Pia unione Cuore Immacolato di Maria », con sede in Bari Sardo.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Pia unione Cuore Immacolato di Maria », con sede in Bari Sardo (Nuoro). L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte con atto pubblico 13 ottobre 1970, n. 2099 di repertorio, a rogito dott. Bruno Bianchi, notaio in Tortolì, dalla signorina Agostina Demuro o Demuru e dal dott. Beniamino Pisu, consistente in fabbricati rustici ed appezzamenti di terreno situati in Bari Sardo e valutati complessivamente L. 58.700.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 110. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

Nomina del vice segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale istitutivo della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, che prevede la nomina a vice segretario della commissione consultiva centrale del dottore Ennio Capodilupo;

Considerato che, per motivi inerenti alla nuova destinazione del dott. Ennio Capodilupo, occorre procedere alla nomina di un nuovo vice segretario;

Decreta:

E' nominato vice segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del dott. Ennio Capodilupo, il consigliere dott. Filomena Spagnuolo nata Silvestri.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Marina merc., foglio n.* 244

(8489)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1971.

Nomina di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 24 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale istitutivo della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 5 Marina mercantile, foglio numero 129;

Considerato che, con decorrenza dal 27 ottobre 1971, il direttore generale dott. Francesco De Muro è stato nominato direttore della Direzione generale della pesca marittima in sostituzione del direttore generale dottor Vincenzo Vitelli destinato ad altro servizio;

Visto l'art. 6, lettera b) della citata legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

E' nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima il direttore generale dottor Francesco De Muro, in sostituzione del direttore generale dott. Vincenzo Vitelli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Marina merc., foglio n.* 40

(8490)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 518, occorre provvedere alla determinazione delle modalità relative alla classificazione delle superfici e alle loro caratteristiche, nonchè dei requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse;

Viste le note n. 21815 in data 4 dicembre 1969 e n. 28564/AT in data 30 novembre 1971, nonchè il tele n. 94193 in data 6 dicembre 1971, con cui, rispettivamente, i Ministeri delle finanze, della difesa e dell'interno hanno comunicato la loro adesione alle norme di cui al presente decreto;

Decreta:

Definizione di aviosuperficie

Art. 1.

Per aviosuperficie si intende un'area di terreno piana, anche in pendenza, anche a fondo innevato o ghiacciato innevato, non classificata come aeroporto o eliporto, ovvero uno specchio d'acqua, non classificato come idroscalo, avente caratteristiche tali da consentire lo atterraggio o l'ammaraggio e il decollo di determinati tipi di aeromobile.

Classificazione delle aviosuperfici

Art. 2.

In relazione al loro andamento plano-altimetrico le aviosuperfici si distinguono in « aviosuperfici non in pendenza » (Anp) e « aviosuperfici in pendenza » (Ap), a seconda che la pendenza ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa non ecceda il 2 % o superi tale valore.

Art. 3.

In relazione alla segnaletica le aviosuperfici si distinguono in « aviosuperfici munite di segnaletica » (S) e « aviosuperfici non munite di segnaletica » (NS), a seconda che siano o non munite di segnaletica orizzontale e verticale indicante al pilota l'ubicazione e le dimensioni dell'aviosuperficie, gli ostacoli che possono condizionare le operazioni di volo e le manovre in superficie, la direzione e l'intensità del vento in superficie, e per quanto concerne le idroaviosuperfici, anche la direzione e l'intensità della corrente.

Caratteristiche delle aviosuperfici

Art. 4.

Ai fini della sicurezza delle operazioni di volo le aviosuperfici, in relazione alla loro altitudine e alle prestazioni operative degli aeromobili destinati ad operarvi, risultanti dalle relative documentazioni, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni idonee all'effettuazione della corsa di atterraggio o di ammaraggio, della corsa di decollo e delle manovre in superficie;

b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo idoneo alla effettuazione delle operazioni di atterraggio e di decollo e delle manovre in superficie;

c) sufficiente spazio circostante libero da ostacoli perimetrali ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di avvicinamento e di allontanamento.

Gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica

Art. 5.

Le aviosuperfici munite di segnaletica sono gestite da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili dell'agibilità delle aviosuperfici stesse in condizioni di sicurezza nonchè dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installatevi.

Le persone fisiche o i legali rappresentanti delle persone giuridiche di cui al comma precedente devono comprovare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Art. 6.

La gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del proprietario dell'area di terreno o dello specchio d'acqua su cui l'aviosuperficie è ubicata.

Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua gestione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa.

Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in zona di agglomerati di popolazione, la sua gestione è comunque subordinata al benestare della competente direzione di circoscrizione aeroportuale.

Art. 7.

Almeno sette giorni prima dell'inizio della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, il gestore deve far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile le seguenti informazioni:

a) generalità della persona fisica o dei legali rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperficie;

b) nulla osta rilasciato dalla autorità provinciale di pubblica sicurezza alla persona fisica o ai legali rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperficie;

c) tipo di attività aerea che verrà svolta sull'aviosuperficie;

d) coordinate geografiche dell'aviosuperficie e località notevole più vicina;

e) caratteristiche dell'aviosuperficie (altitudine, dimensioni, andamento plano-altimetrico, natura e resistenza del fondo dell'area di manovra ed altre eventuali caratteristiche);

f) attrezzature operative, tecniche e logistiche installate per l'assistenza in superficie e in volo;

g) segnaletica installata;

h) prestazioni operative che gli aeromobili debbono essere in grado di fornire per fare uso dell'aviosuperficie in condizioni di sicurezza nelle fasi di avvicinamento e di atterraggio, nelle fasi di decollo e di allontanamento e nelle manovre in superficie;

i) giorno previsto di inizio della gestione dell'aviosuperficie;

l) durata prevista della gestione dell'aviosuperficie.

L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi aggiunta o variante alle informazioni suddette devono essere immediatamente comunicate dal gestore al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale.

Le informazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell'Aeronautica.

La gestione dell'aviosuperficie deve avere inizio entro 60 giorni a partire dal giorno di cui alla lettera *i*) del primo comma.

Limitazione, sospensione, cessazione della gestione delle aviosuperfici munite di segnaletica

Art. 8.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica.

Art. 9.

In caso di sospensione o di cessazione, per qualsiasi causa, della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, questa è considerata a tutti gli effetti aviosuperficie non munita di segnaletica per il periodo di tempo durante il quale essa non è gestita.

La limitazione, la sospensione o la cessazione della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica, ove non sia stata imposta con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 8, deve essere immediatamente notificata dal gestore al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale.

Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono trasmesse dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza e allo stato maggiore dell'Aeronautica.

Norme generali per l'uso delle aviosuperfici

Art. 10.

Le operazioni di volo sulle aviosuperfici sono consentite soltanto ai piloti in possesso di specifiche abilitazioni all'uso delle aviosuperfici rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile in base alle norme di cui all'art. 17 e seguenti.

L'uso di un'aviosuperficie è consentito nei limiti in cui risulti compatibile con il rispetto da parte del pilota responsabile del volo dei criteri di sicurezza relativi allo svolgimento delle operazioni di volo.

Il pilota responsabile del volo svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto, nello svolgimento delle operazioni suddette, a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali.

L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, nelle ore diurne e in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista.

Su una determinata aviosuperficie possono essere imposte dalle autorità competenti l'installazione di particolari impianti operativi e l'adozione di locali procedure operative, in relazione al traffico aereo che si svolge sull'aviosuperficie stessa.

Art. 11.

La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinate al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggette alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.

Norme particolari per l'uso delle aviosuperfici munite di segnaletica

Art. 12.

L'uso di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del gestore, salvo i casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.

Art. 13.

Prima dell'effettuazione di un volo di trasferimento ad un'aviosuperficie munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della circolazione aerea e all'autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

a) aeroporto e aviosuperficie di partenza;

b) coordinate geografiche dell'aviosuperficie di destinazione e località notevole più vicina;

c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile impiegato;

d) giorno e ora previsti di decollo;

e) giorno e ora previsti di atterraggio o di ammaraggio;

f) autonomia dell'aeromobile;

g) nominativo del pilota responsabile del volo;

h) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo.

L'annullamento del volo o il ritardo superiore a 60 minuti rispetto all'ora prevista di decollo di cui alla lettera *d*) del comma precedente deve dal pilota essere immediatamente comunicato.

Norme particolari per l'uso delle aviosuperfici non munite di segnaletica

Art. 14.

L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua di proprietà privata è subordinato all'assenso del proprietario dell'area di terreno o dello specchio d'acqua.

L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di terreno o su uno specchio d'acqua di proprietà dello Stato o di enti pubblici è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa.

Se l'aviosuperficie non munita di segnaletica è ubicata in zona urbana o in zona di agglomerati di popolazione, il suo uso è comunque subordinato al benestare della competente Direzione di circoscrizione aeroportuale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di trasporto di malati o di feriti e di trasporto di emergenza.

Art. 15.

Almeno 48 ore prima dell'effettuazione di un volo di trasferimento ad un'aviosuperficie non munita di segnaletica il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi più idonei alla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale, al competente ente di controllo della circolazione aerea ed alla autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

a) aeroporto o aviosuperficie di partenza;

b) coordinate geografiche dell'aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, le coordinate geografiche del baricentro di una zona il più possibile ristretta nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata;

c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;

d) giorno e ora previsti di decollo;

e) giorno e ora previsti di atterraggio o di ammaraggio;

f) autonomia dell'aeromobile;

g) nominativo del pilota responsabile del volo;

h) numero delle persone trasportate oltre al pilota responsabile del volo;

i) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'aviosuperficie di destinazione;

l) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera *i*) sull'aviosuperficie di destinazione.

L'annullamento del volo o il ritardo superiore a 60 minuti rispetto all'ora prevista di decollo di cui alla lettera *d*) del comma precedente deve essere dal pilota immediatamente comunicato.

Il periodo di tempo di cui alla lettera *l*) del primo comma decorre dal giorno previsto di atterraggio o di ammaraggio e non può essere superiore a sette giorni.

Limitazioni, sospensione, cessazione dell'uso delle aviosuperfici

Art. 16.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, l'uso di un'aviosuperficie.

Abilitazioni dei piloti all'uso delle aviosuperfici

Art. 17.

Le abilitazioni dei piloti all'uso delle aviosuperfici si distinguono in:

a) abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica (AnpS);

b) abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica (AnpNS);

c) abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica (ApS);

d) abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica (ApNS).

Le abilitazioni suddette, a domanda degli interessati ed a condizione che sussistano i requisiti prescritti, sono rilasciate e trascritte sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

I titolari di abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza di cui alle lettere *c*) e *d*) sono abilitati anche all'uso delle aviosuperfici non in pendenza di cui alle lettere *a*) e *b*) anche a fondo innevato.

Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni all'uso delle aviosuperfici

Art. 18.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica (AnpS), un pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in corso di validità;

b) essere in possesso del brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in corso di validità;

c) avere effettuato almeno 250 ore di volo complessive delle quali almeno 150 in qualità di pilota responsabile del volo su velivoli terrestri o idrovolanti: ai fini del computo delle 250 ore di volo complessive sono valutate le ore di volo effettuate su alianti fino a un massimo di 75.

Un pilota titolare dell'abilitazione di cui sopra può fare uso di un'aviosuperficie non in pendenza munita di segnaletica impiegando velivoli terrestri e idrovolanti a seconda che abbia rispettivamente effettuato con velivoli terrestri o idrovolanti almeno 150 ore di volo complessive delle quali almeno 100 in qualità di pilota responsabile del volo.

Il pilota suddetto può fare uso dell'aviosuperficie sopra indicata impiegando soltanto il tipo di velivolo con il quale abbia effettuato negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie stessa almeno 3 ore di volo comprendenti almeno 5 atterraggi e 5 decolli, in qualità di pilota responsabile del volo.

Art. 19.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica (AnpNS), un pilota di velivolo terrestre o idrovolante deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica;

b) avere effettuato almeno 350 ore di volo complessive;

c) avere effettuato negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di presentazione della domanda, in qualità di pilota responsabile del volo, complessivamente, almeno 25 atterraggi o ammaraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica.

Un pilota titolare dell'abilitazione di cui sopra può fare uso delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica impiegando velivoli terrestri o idrovolanti a seconda che abbia rispettivamente effettuato con velivoli terrestri o idrovolanti almeno la metà delle ore complessive di cui alla lettera *b*) e l'intera attività di volo specifica indicata alla lettera *c*).

Art. 20.

Ai fini dell'estensione della validità delle abilitazioni di cui agli articoli 18 e 19 anche all'uso rispettivamente delle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato e delle aviosuperfici non in pendenza non munite di segnaletica a fondo innevato, è richiesta una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda relativa, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo.

La estensione della validità di cui sopra, a domanda degli interessati e a condizione che sussistano i requisiti prescritti, è annotata dalla competente Direzione di circoscrizione aeroportuale sul brevetto-licenza del pilota.

Art. 21.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica (ApS), un pilota di velivolo deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in corso di validità;

b) essere in possesso del brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in corso di validità;

c) avere effettuato almeno 300 ore di volo complessive delle quali almeno 200 in qualità di pilota responsabile del volo su velivoli terrestri o idrovolanti: ai fini del computo delle 300 ore di volo complessive sono valutate le ore di volo effettuate su alianti fino a un massimo di 75;

d) essere in possesso di una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza insieme al quale abbia effettuato complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza a fondo non innevato e complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza a fondo innevato;

e) avere effettuato da solo pilota e sotto il controllo di un istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo non innevato e complessivamente almeno 25 atterraggi e 25 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato.

Art. 22.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica (ApNS), un pilota deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica;

b) avere effettuato almeno 400 ore di volo complessive;

c) avere effettuato in qualità di pilota responsabile del volo negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di presentazione della domanda complessivamente almeno 50 atterraggi e 50 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo non innevato e complessivamente almeno 50 atterraggi e 50 decolli su almeno 3 diverse aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica a fondo innevato.

Accertamento dell'attività di volo svolta sulle aviosuperfici

Art. 23.

L'accertamento dell'attività di volo svolta dai piloti sulle aviosuperfici è effettuato, nei casi in cui è richiesto, dagli ispettori di volo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile ovvero, previo incarico della Direzione generale dell'aviazione civile stessa, da personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso del brevetto di pilota civile di 3° grado.

Impiego degli elicotteri sulle aviosuperfici

Art. 24.

Ai fini dell'impiego di elicotteri sulle aviosuperfici un pilota deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità;

b) essere in possesso di un brevetto-licenza limitato di radiotelefonista in corso di validità ;

c) avere effettuato su elicottero in qualità di pilota responsabile del volo almeno 100 ore di volo complessive delle quali almeno 3 effettuate negli ultimi 60 giorni anteriori alla data di utilizzazione di un'aviosuperficie sul tipo di elicottero che intende impiegare.

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza

Art. 25.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza un pilota deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo oppure del brevetto di istruttore di pilotaggio a doppio comando di velivolo in corso di validità;

b) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica;

c) essere in possesso di una dichiarazione attestante la specifica idoneità rilasciata, in data non anteriore di 60 giorni a quella di presentazione della domanda, da un istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza;

d) essersi sottoposto a un accertamento teorico e pratico dinanzi a una commissione nominata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'abilitazione suddetta, a domanda dell'interessato e a condizione che sussistano i requisiti prescritti, è rilasciata e trascritta sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 26.

La parte teorica dell'accertamento di cui alla lettera *d*) dell'art. 25 verte sul programma svolto dalle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza indicato nello art. 27.

La parte pratica dell'accertamento di cui sopra consiste in almeno 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati dalla commissione di cui alla lettera *d*) dello art. 25.

Scuole di volo su aviosuperfici in pendenza

Art. 27.

Possono essere istituite scuole di volo su aviosuperfici in pendenza allo scopo di effettuare:

a) corsi per il conseguimento dell'abilitazione allo uso delle aviosuperfici in pendenza;

b) corsi per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza.

I programmi teorici e pratici delle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza devono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e devono comprendere, in relazione al tipo di corso da svolgere, l'effettuazione di adeguata attività di volo e l'insegnamento delle seguenti materie:

a) meteorologia di montagna;

b) condotta di volo in montagna;

c) meccanica ed aerotecnica con specifico riferimento all'impiego degli aeromobili in montagna;

d) diritto aeronautico;

e) circolazione aerea e assistenza al volo;

f) sicurezza del volo;

g) medicina aeronautica e sopravvivenza in montagna;

h) ricerca e soccorso in montagna.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può disporre, con provvedimento motivato, l'inserimento o la cancellazione nei programmi di materie specifiche in aggiunta o in sostituzione o in diminuizione di quelle indicate al comma precedente.

Art. 28.

La nomina degli insegnanti e degli istruttori delle scuole di volo su aviosuperfici in pendenza deve essere approvata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile.

Convalida di titoli conseguiti all'estero

Art. 29.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a domanda degli interessati e a condizione di reciprocità, può convalidare i titoli conseguiti all'estero riconosciuti corrispondenti a quelli indicati nel presente decreto.

La convalida è effettuata mediante autorizzazione temporanea la cui validità non può superare il periodo di validità dei titoli conseguiti all'estero.

Sanzioni

Art. 30.

Nei confronti dei piloti che svolgono attività sulle aviosuperfici in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto possono essere adottati da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile provvedimenti motivati consistenti nella sospensione della validità dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici per un periodo di tempo da 6 mesi fino a 24 mesi o, in caso di recidività, nella revoca dell'abilitazione stessa.

Norme transitorie e finali

Art. 31.

Ai piloti autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto all'uso delle aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile stessa l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza munite di segnaletica di cui alla lettera *c*) dell'art. 17, purchè gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso di cui sopra, se la quantità e la qualità della attività aerea svolta dal pilota richiedente costituiscono elementi sufficienti ai fini di un giudizio di idoneità, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile può rilasciare al pilota stesso anche l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non munite di segnaletica di cui alla lettera *d*) dell'art. 17.

Art. 32.

Agli istruttori di pilotaggio a doppio comando di velivolo autorizzati provvisoriamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della aviazione civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto a svolgere le mansioni di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza può essere rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile stessa l'abilitazione di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza di cui all'art. 25, purchè gli interessati presentino domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini del rilascio dell'abilitazione suddetta è facoltà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile sottoporre i candidati a un accertamento consistente in 20 atterraggi e 20 decolli su aviosuperfici in pendenza dei quali almeno 10 atterraggi e 10 decolli effettuati su almeno 2 diversi ghiacciai o nevai indicati da una commissione nominata dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 33.

Fino a quando il numero delle aviosuperfici munite di segnaletica non sarà sufficiente ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dalle norme di cui al presente decreto e, comunque, per un periodo di tempo

di 3 anni decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'attività aerea può validamente avere luogo sulle aviosuperfici munite di segnaletica effettivamente esistenti.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la difesa
TANASSI

(8408)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971-72 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1971-72, del fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visti i propri decreti del 3 gennaio 1972 e del 13 marzo 1972 con i quali sono state apportate variazioni ai predetti stati di previsione;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1972 con il quale il contributo posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, da destinare a scopi di addestramento professionale dei lavoratori per l'anno 1972 è stato fissato in lire 17 miliardi e che, pertanto, il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori può utilizzare per il secondo semestre dell'esercizio 1971-72 l'importo di L. 8.500.000.000, pari alla metà del contributo stesso;

Considerato che il minor fabbisogno di fondi per provvedere alle spese per il trattamento previdenziale ed assistenziale a favore degli apprendisti occupati presso aziende artigiane consente di ridurre la quota parte del contributo straordinario, di cui all'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, già destinato alla gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti;

Ritenuto necessario modificare gli stanziamenti di taluni capitoli di spesa della gestione principale del fondo addestramento professionale dei lavoratori adeguandoli alle effettive necessità manifestatesi;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del fondo addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo I. — *Entrate ordinarie*

Cap. 4. — Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	L.	8.500.000.000

In diminuzione:

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici o indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	»	800.000.000

Titolo II. — *Spese straordinarie*

Cap. 14. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	»	1.200.000.000
Totale delle disponibilità	L.	10.500.000.000

In aumento:

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

Cap. 10. — Contibuti in favore di enti o istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	L.	2.000.000.000
Cap. 11. — Contributi a favore dell'INAPLI ENALC INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se *non giuridicamente riconosciuti*, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	»	8.500.000.000
Totale a pareggio	L.	10.500.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

PARTE I. — ENTRATE

Cap. 2. — Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	L.	1.200.000.000

PARTE II. — SPESE

Cap. 4. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	L. 1.200.000.000

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8485)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1972.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi che l'I.N.P.S. verserà semestralmente al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di L. 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976;

Vista la lettera n. 162180 del 14 marzo 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica gli elementi di previsione, espressi in miliardi di lire, circa il gettito dell'aliquota dello 0,10 % di cui all'art. 9 lettera *a*) della legge 1044;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione fra le regioni del solo contributo statale, atteso che, al momento, l'ammontare dei contributi I.N.P.S. è allo stato di previsione;

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai commi 5° e 6°, lo speciale fondo per gli asili-nido è ripartito in base ai seguenti criteri:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze;

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3/10 del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali della I.S.T.A.T., relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge n. 281,

Considerato che i dati ufficiali dell'I.S.T.A.T. per il 1970, penultimo anno antecedente al 1972, relativi alla popolazione e alla superficie di ciascuna regione, da prendersi a base della ripartizione rispettivamente di 6/10 e di 1/10 del detto fondo, sono quelli risultanti dalla pubblicazione del detto istituto concernente « popolazione e movimento anagrafico dei comuni » volume 16° 1970;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto l'unito prospetto *A* relativo alla ripartizione tra le regioni dei 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

Visto l'unito prospetto *B* riguardante la ripartizione tra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione;

Visti gli uniti prospetti C_1, C_2, C_3 recanti la determinazione, per l'anno 1972, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla citata legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione rispettivamente ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *C* relativo alla ripartizione tra le regioni del 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1970, penultimo antecedente al 1972, e in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *D* riguardante la ripartizione tra le regioni, con le modalità sopra riportate, stabilite dal citato art. 8 della legge n. 281, del fondo speciale relativo al 1972;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, C_1, C_2, C_3, *C* e *D*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra tutte le regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dell'ammontare di lire 10 miliardi del fondo speciale relativo all'anno 1972, resta determinata come segue:

Regioni	Lire
Piemonte	728.368.593
Lombardia	1.155.528.169
Veneto	659.821.499

Liguria	291.362.217
Emilia-Romagna	633.988.977
Toscana	581.768.479
Umbria	169.561.607
Marche	255.316.696
Lazio	656.974.199
Abruzzi	274.433.123
Molise	86.388.186
Campania	1.076.061.092
Puglia	787.525.689
Basilicata	178.497.805
Calabria	529.693.244
Valle d'Aosta	26.795.290
Trento	90.598.276
Bolzano	92.338.929
Friuli-Venezia Giulia	205.063.367
Sicilia	1.141.704.236
Sardegna	378.210.327
Totale	10.000.000.000

Art. 3.

La spesa di lire 10 miliardi derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1972
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 188

PROSPETTO *A*

Ripartizione fra le regioni dei 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione

	Popolazione residente al 31 dicembre 1970	6/10 di 10 miliardi
	—	—
Piemonte	4.433.593	486.467.326
Lombardia	8.442.914	926.381.872
Veneto	4.122.202	452.300.560
Liguria	1.881.952	206.493.515
Emilia-Romagna	3.858.756	423.394.462
Toscana	3.479.585	381.790.667
Umbria	782.621	85.871.574
Marche	1.368.765	150.185.078
Lazio	4.705.121	516.260.204
Abruzzi	1.201.498	131.832.034
Molise	331.257	36.346.530
Campania	5.191.450	569.621.700
Puglia	3.642.464	399.662.245
Basilicata	620.731	68.108.510
Calabria	2.048.655	224.784.674
Valle d'Aosta	109.963	12.065.489
Trento	429.125	47.084.917
Bolzano	415.618	45.602.888
Friuli-Venezia Giulia	1.232.399	135.222.583
Sicilia	4.882.718	535.746.686
Sardegna	1.501.749	164.776.486
Totale	54.683.136	6.000.000.000

PROSPETTO *B*

Ripartizione fra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione

	Superficie al 31 dicembre 1970	1/10 di 10 miliardi
	—	—
Piemonte	2.539.923	84.311.267
Lombardia	2.383.420	79.116.297
Veneto	1.837.678	61.000.939
Liguria	541.292	17.968.702
Emilia-Romagna	2.212.251	73.434.515
Toscana	2.299.113	76.317.812
Umbria	845.604	28.070.033
Marche	869.168	32.171.618
Lazio	1.720.279	57.103.995
Abruzzi	1.079.413	35.831.089
Molise	443.773	14.731.656
Campania	1.359.533	45.129.392
Puglia	1.934.759	64.223.444
Basilicata	999.224	33.169.295
Calabria	1.508.029	50.058.570
Valle d'Aosta	326.226	10.829.801
Trento	621.266	20.623.359
Bolzano	740.043	24.566.041
Friuli-Venezia Giulia	784.471	26.040.784
Sicilia	2.570.841	85.337.550
Sardegna	2.408.953	79.963.841
Totale	30.125.259	1.000.000.00

PROSPETTO *C1*

Determinazione per l'anno 1972 dei punteggi spettanti alle regioni in base al requisito del tasso di emigrazione

	Tasso di emigrazione anno 1970 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio delle regioni	Punteggio
	—	—	—
Piemonte	12,98	0,993	1
Lombardia	8,88	0,679	0
Veneto	8,93	0,683	0
Liguria	13,44	1,028	1
Emilia-Romagna	8,10	0,619	0
Toscana	8,26	0,631	0
Umbria	13,84	1,058	1
Marche	11,24	0,859	1
Lazio	10,66	0,815	0
Abruzzi	18,96	1,450	1
Molise	25,40	1,943	2
Campania	14,50	1,109	1
Puglia	18,32	1,401	1
Basilicata	30,23	2,312	2
Calabria	24,58	1,880	2
Valle d'Aosta	15,05	1,151	1
Trento	11,13	0,851	1
Bolzano	12,90	0,986	1
Friuli-Venezia Giulia	13,88	1,061	1
Sicilia	17,98	1,375	1
Sardegna	16,41	1,255	1
Tasso medio regioni	13,07	1,000	

(1) dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *C2*

Determinazione per l'anno 1972 dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale in base al requisito del carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito

	Totale del carico del ruolo per l'anno 1970 (1)	Popolazione media anno 1970	Carico pro-capite anno 1970	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle regioni e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
	—	—	—	—	—
Piemonte	40.525.519.000	4.407.050	9.196	0,727	1
Lombardia	89.081.959.000	8.387.617	10.621	0,629	1
Veneto	25.044.270.000	4.105.243	6.100	1,096	2
Liguria	18.731.768.000	1 877.495	9.977	0,670	1
Emilia-Romagna	27.634.188.000	3.846.612	7.184	0,931	1
Toscana	21.774.139.000	3.467.794	6.279	1,065	2
Umbria	3.705.207.000	782.834	4.733	1,413	2
Marche	6.424.188.000	1 366.225	4.702	1,422	2
Lazio	55.049.753.000	4.670.325	11 787	0,567	1
Abruzzi	3.880.883.000	1.201.785	3.229	2,071	3
Molise	848.155.000	331.872	2.556	2,616	3
Campania	21.088.192.000	5.175.244	4.075	1,641	2
Puglia	12.223.498.000	3.635.687	3.362	1,989	2
Basilicata	1.453.836.000	623.386	2.332	2,868	3
Calabria	3.579.574.000	2.052.919	1.744	3,835	4
Valle d'Aosta	992.467.000	109.405	9.071	0,737	1
Trento	2.434.070.000	428.385	5.681	1,177	2
Bolzano	2.469.474.000	413.799	5.967	1,120	2
Friuli-Venezia Giulia	8.770.114.000	1.230.663	7.126	0,938	1
Sicilia	14.613.371.000	4.879.671	2.995	2,233	3
Sardegna	4.213.362.000	1.498.566	2.812	2,378	3
Totale regioni	364.537.987.000	54.492.577	6.689	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *C3*

Determinazione per l'anno 1972 dei punteggi spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale in base al requisito del grado di disoccupazione

	Iscritti nelle liste di collocamento di I e II classe per l'anno 1970 (1)	Popolazione media anno 1970	Grado di disoccupazione anno 1970	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle regioni	Punteggio
	—	—	—	—	—
Piemonte	27.946	4.407.050	0,00634	0,388	0
Lombardia	61.980	8.387.617	0,00738	0,452	0
Veneto	56.430	4.105.243	0,01374	0,842	0
Liguria	13.832	1.817.495	0,00737	0,452	0
Emilia-Romagna	76.534	3.846.612	0,01990	1,228	1
Toscana	35.458	3.467.794	0,01022	0,626	0
Umbria	17.527	782.834	0,02239	1,373	1
Marche	21.141	1.366.225	0,01547	0,949	0
Lazio	48.747	4.670.325	0,01044	0,640	0
Abruzzi	24.490	1.201.785	0,02038	1,250	1
Molise	7.724	331.872	0,02327	1,427	1
Campania	147.005	5.175.244	0,02840	1,742	2
Puglia	112.514	3.635.687	0,03095	1,898	2
Basilicata	17.712	623.386	0,02841	1,742	2
Calabria	47.622	2.052.919	0,02320	1,423	1
Valle d'Aosta	911	109.405	0,00083	0,050	0
Trento	8.072	428.385	0,00188	0,115	0
Bolzano	3.609	413.799	0,00087	0,053	0
Friuli-Venezia Giulia	14.757	1.230.663	0,00119	0,073	0
Sicilia	118.397	4.879.671	0,02631	1,614	2
Sardegna	25.188	1.498.566	0,01680	1,030	1
Totale regioni . . .	887.596	54.432.577	0,01630	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO *C*

Ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente al 31 dicembre 1970 e in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuna regione come dai prospetti A, B e C

	Popolazione residente al 31 dicembre 1970 (Pi)	Somma dei punteggi	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 Pi × f (Ci) / S. (Pi × f (Ci))	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 di 10.000.000.000
	—	—	—	—	—
Piemonte	4.433.593	2	8.867.186	0,05253	157.590.000
Lombardia	8.442.914	1	8.442.914	0,05001	150.030.000
Veneto	4.122.202	2	8.244.404	0,04884	146.520.000
Liguria	1.881.952	2	3.763.904	0,02230	66.900.000
Emilia-Romagna	3.858.756	2	7.717.512	0,04572	137.160.000
Toscana	3.479.585	2	6.959.170	0,04122	123.660.000
Umbria	782.621	4	3.130.484	0,01854	55.620.000
Marche	1.368.765	3	4.106.295	0,02432	72.960.000
Lazio	4.705.121	1	4.705.121	0,02787	83.610.000
Abruzzi	1.201.498	5	6.007.490	0,03559	106.770.000
Molise	331.257	6	1.987.542	0,01177	35.310.000
Campania	5.191.450	5	25.957.250	0,15377	461.310.000
Puglia	3.642.464	5	18.212.320	0,10788	323.640.000
Basilicata	620.731	7	4.345.117	0,02574	77.220.000
Calabria	2.048.655	7	14.340.585	0,08495	254.850.000
Valle d'Aosta	109.963	2	219.926	0,00130	3.900.000
Trento	429.125	3	1.287.375	0,00763	22.890.000
Bolzano	415.618	3	1.246.854	0,00739	22.170.000
Friuli-Venezia Giulia	1.232.399	2	2.464.798	0,01460	43.800.000
Sicilia	4.882.718	6	29.296.308	0,17354	520.620.000
Sardegna	1.501.749	5	7.508.745	0,04449	133.470.000
Totale	54.683.136		168.811.300		3.000.000.000

PROSPETTO *D*

Ripartizione fra le regioni del contributo statale di lire 10 miliardi previsto dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044

	6/10 di 10.000.000.000	1/10 di 10.000.000.000	3/10 di 10.000.000.000	Somma spettante a ciascuna regione 10.000.000.000
	—	—	—	—
Piemonte	486.467.326	84.311.267	157.590.000	728.368.593
Lombardia	926.381.872	79.116.297	150.030.000	1.155.528.169
Veneto	452.300.560	61.000.939	146.520.000	659.821.499
Liguria	206.493.515	17.968.702	66.900.000	291.362.217
Emilia-Romagna	423.394.462	73.434.515	137.160.000	633.988.977
Toscana	381.790.667	76.317.812	123.660.000	581.768.479
Umbria	85.871.574	28.070.033	55.620.000	169.561.607
Marche	150.185.078	32.171.618	72.960.000	255.316.696
Lazio	516.260.204	57.103.995	83.610.000	656.974.199
Abruzzi	131.832.034	35.831.089	106.770.000	274.433.123
Molise	36.346.530	14.731.656	35.310.000	86.388.186
Campania	569.621.700	45.129.392	461.310.000	1.076.061.092
Puglia	399.662.245	64.223.444	323.640.000	787.525.689
Basilicata	68.108.510	33.169.295	77.220.000	178.497.805
Calabria	224.784.674	50.058.570	254.850.000	529.693.244
Valle d'Aosta	12.065.489	10.829.801	3.900.000	26.795.290
Trento	47.084.917	20.623.359	22.890.000	90.598.276
Bolzano	45.602.888	24.566.041	22.170.000	92.338.929
Friuli-Venezia Giulia	135.222.583	26.040.784	43.800.000	205.063.367
Sicilia	535.746.686	85.337.550	520.620.000	1.141.704.236
Sardegna	164.776.486	79.963.841	133.470.000	378.210.327
Totale	6.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000

(8379)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Liguria;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 1065 del 31 marzo 1972;

Decreta:

Per la regione Liguria la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 e così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Liguria che la presiede;

dal prof. Giuseppe Bestagno, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di San Remo;

dal prof. Giuliano Puccini, direttore dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo;

dal dott. Luigi Volpi, direttore incaricato di sezione operativa dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo;

dal rag. Tito Ronco, rappresentante dei produttori di sementi;

dal rag. Emilio De Lucchi, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8516)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1972.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della regione della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 ed i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo 1963, 22 ottobre 1963 e 8 agosto 1967, con i quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stessó regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Lazio;

Vista la domanda presentata dal predetto istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, col decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 e con i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo 1963, 22 ottobre 1963 e 8 agosto 1967, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della regione della Toscana.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8469)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Priamar società cooperativa di consumo a responsabilità limitata », (già Tutto per i giovani), con sede in Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 10 al 18 febbraio 1972 alla società cooperativa « Priamar società cooperativa di consumo a responsabilità limitata » (già Tutto per i giovani), con sede in Savona dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Priamar società cooperativa di consumo a responsabilità limitata », (già Tutto per i giovani), con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott. Paolo Di Giovanni in data 9 dicembre 1963 è posta a liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottore Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

4488)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Italtrasporti società cooperativa a r. l. », con sede a Cerignola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 18 maggio 1967 dal quale si rileva che la società cooperativa Italtrasporti società cooperativa a r. l. », con sede in Cerignola (Foggia) è stata sciolta anticipatamente e il signor Pasquale Conte ne è stato nominato liquidatore;

Visto il decreto ministeriale in data 3 settembre 1970 con il quale il dott. Michele Lombardi è stato nominato liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile in sostituzione del sig. Pasquale Conte;

Vista la relazione in data 14 aprile 1972 del dott. Michele Lombardi dalla quale si rileva che l'ente predetto con ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Italtrasporti società cooperativa a r. l. », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Ada Ruo in data 17 novembre 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti di cui del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Michele Lombardi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

4487)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971-72 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1971-72, del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visti i propri decreti del 3 gennaio 1972 e 13 e 28 marzo 1972, con i quali sono state apportate variazioni ai predetti stati di previsione;

Considerato che lo stanziamento del capitolo n. 2 delle spese ordinarie della gestione principale non potrà essere interamente utilizzato, a causa della impossibilità di definire entro il corrente esercizio finanziario i procedimenti amministrativi relativi alla istituzione e finanzamento dei cantieri-scuola a suo tempo programmati, per cui si ritiene opportuno ridurre lo stanziamento stesso di L. 5.000.000.000;

Considerato che il contributo ordinario dello Stato previsto per l'anno 1972 in L. 30.000.000.000, di cui lire 15.000.000.000 relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 1972 sono stati già iscritti nel bilancio di previsione del fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1971-72, è stato ridotto a lire 20.000.000.000 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per cui si rende necessario adeguare l'assegnazione iscritta nel bilancio alla effettiva disponibilità di fondi rapportata al periodo di tempo preso in esame;

Considerata la necessità di adeguare lo stanziamento di taluni altri capitoli di spesa sia della gestione principale, che della gestione speciale apprendistato alle attuali effettive esigenze;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1971-1972, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo I. — *Entrate ordinarie*

Cap. 1. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) L. 5.000.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

Cap. [illegible]. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L.	5.000.000.000
Cap. 10. — Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	L.	879.521.000

In aumento:

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

Cap. 6. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori (formazione e aggiornamento del personale insegnante capi intermedi di azienda sperimentali per adulti ed apprendimento individualizzato conduzione impianti termici minorati fisici disadattati sociali ecc.)	L.	879.521.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale della formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1971-72, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I. — ENTRATE

Cap. 7. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	L.	750.000.000

PARTE II. — SPESE

Cap. 4. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	L.	200.000.000
Totale aumento delle spese	L.	200.000.000
Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	»	550.000.000
Totale a pareggio	L.	750.000.000

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8486)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Nomina di un sindaco effettivo e di sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 1953, n. 194 e modificato con decreto ministeriale 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 1956, n. 288;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1969, concernente la nomina di due membri del collegio sindacale dell'istituto predetto per il triennio 1969-1971;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due membri del Collegio sindacale del predetto istituto per il triennio 1972-1974;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Befani, ispettore generale e il dottor Edoardo Manno, direttore di divisione sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8470)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA e Modaselezione », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento Samia e Modaselezione », che avranno luogo a Torino dall'8 all'11 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 giugno 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(8472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 4 del 24 giugno 1972
Cassa conguaglio zucchero

IL MINISTRO DELEGATO ALLA PRESIDENZA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, art. 4;
Visto il provvedimento CIP n. 15/1971 del 30 giugno 1971;
Vista la delega del Comitato interministeriale dei prezzi conferita nella riunione del 30 giugno 1971;
Considerata la necessità di assicurare la continuità della riscossione del sovrapprezzo di cui al citato provvedimento CIP sullo zucchero nazionale ed estero;

Dispone:

Il sovrapprezzo di cui al provvedimento CIP n. 15/1971 è prorogato fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento.

Roma, addì 24 giugno 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(8748)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Piergiovanni Ramasco Vittor, vice console onorario del Guatemala a Torino.

(8493)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Parma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1972, registro n. 23, foglio n. 40, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'ordine degli ingegneri di Parma chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Parma, via Garibaldi n. 2, per il prezzo di L. 27.300.000 (ventisettemilionitrecentomila) oltre le spese accessorie, da adibire a sede sociale.

(8551)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1972, registrato il 6 maggio successivo, è stato accolto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal cancelliere Frizziero Fulgenzio avverso il provvedimento del 3 ottobre 1968 col quale è stata respinta la istanza intesa ad ottenere la corresponsione dello stipendio iniziale dell'ex coeff. 202 dal 29 marzo 1967 al 24 gennaio 1968.

(8494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1851 del 14 giugno 1972 è stata prorogata di mesi due la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano affidata al comm. Luigi Trozzi.

(8588)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Tarquinia

Con decreto interministeriale n. 555, del 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del terreno costituente il sedime dell'ex stabilimento Nobel-Montecatini, sita in comune di Tarquinia, distinta in catasto al foglio n. 40, particelle 18, 19, 27, 28 e 39-*b* e foglio n. 57, particella n. 1-*b*, della superficie complessiva di mq. 90.000.

(8411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1118, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Parmenide, nato il 5 aprile 1925 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 500, riportate in catasto alle particelle numeri 110 parte, 631, 215 e 565 parte del foglio di mappa n. 26 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 31, 30, 32 e 33.

(8541)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1119, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pietropaolo Gaetano, nato il 4 giugno 1929 a Scerni, per 2/3 e Pietropaolo Anna, nata il 3 febbraio 1922 a Scerni per 1/3, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 160, riportata in catasto alla particella n. 1 parte del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 43.

(8542)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1120, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pellegrini Giuseppe, nato in Atessa il 7 marzo 1901 e Menna Arcangela, nata a Scerni il 27 luglio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello ». 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 195, riportate in catasto alle particelle numeri 110 parte, 302 parte e 411 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 145 e 146.

(8543)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1121, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giordano Panfilo, nato il 9 luglio 1914 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 570, riportate in catasto alle particelle numeri 341 parte e 410 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 143 e 144.

(8544)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1122, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Lello Severino, nato il 1° settembre 1935 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 370, riportata in catasto alla particella n. 1-*b* del foglio di mappa n. 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 75-*b*.

(8545)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 819.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8605)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 926.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8606)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1972, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8607)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1972, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 32.218.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8608)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministerale in data 20 giugno 1972, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8609)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1972, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8610)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 18 aprile 1972 al 30 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 658/72, n. 725/72, n. 772/72, n. 792/72 e n. 816/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da Paesi terzi dal 18-4-1972 al 19-4-1972	Paesi terzi 20-4-1972	Paesi terzi dal 21-4-1972 al 30-4-1972	SAMA, PTOM Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-4-1972 al 19-4-1972	SAMA, PTOM... 20-4-1972	SAMA, PTOM... dal 21-4-1972 al 30-4-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root, e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	525,60 (1)	525,60 (1)	525,60 (1)	450,60 (1)	450,60 (1)	450,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.567,50	5.567,50	5.567,50	5.255,00	5.255,00	5.255,00
11.01-D	12	Farina di avena	5.919,35	5.919,35	5.919,35	5.606,85	5.606,85	5.606,85
11.01-E		Faria di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	5.286,25	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75	4.973,75
	18	II. altra	2.974,35	2.974,35	2.974,35	2.818,10	2.818,10	2.818,10
11.01-F	22	Farina di riso	2.953,75	2.953,75	3.285,00	2.797,50	2.797,50	3.128,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	875,00	312,50	312,50	562,50	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 18-4-1972 al 19-4-1972	Paesi terzi 20-4-1972	Paesi terzi dal 21-4-1972 al 30-4-1972	SAMA, PTOM Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-4-1972 al 19-4-1972	SAMA, PTOM... 20-4-1972	SAMA, PTOM... dal 21-4-1972 al 30-4-1972
11.01-H	28	Farina di miglio	1.781,25	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00	1.625,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50	2.632,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	6.518,10	6.518,10	6.518,10	6.205,60	6.205,60	6.205,60
	012	III. di orzo	5.567,50	5.567,50	5.567,50	5.255,00	5.255,00	5.255,00
	015	IV. di avena	5.919,35	5.919,35	5.919,35	5.606,85	5.606,85	5.606,85
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale 1,5% in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.661,25	1.661,25	1.661,25	1.348,75	1.348,75	1.348,75
	023	2. altri	5.286,25	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75	4.973,75
	025	b. altri	2.974,35	2.974,35	2.974,35	2.818,10	2.818,10	2.818,10
	028	VI. di riso	2.953,75	2.953,75	3.285,00	2.797,50	2.797,50	3.128,75
	032	VII. di grano saraceno	875,00	312,50	312,50	562,50	zero	zero
	035	VIII. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00	1.625,00
	038	IX. di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50	2.632,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	4.827,50	4.827,50	4.827,50	4.671,25	4.671,25	4.671,25
		2. di avena:						
	047	aa. avena spuntata	3.333,75	3.333,75	3.333,75	3.177,50	3.177,50	3.177,50
	049	bb. altra	5.763,10	5.763,10	5.763,10	5.606,85	5.606,85	5.606,85
	050	3. di grano saraceno	656,25	156,25	156,25	500,00	zero	zero
	051	4. di miglio	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.548,75	2.548,75	2.548,75
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):						
	054	1. di orzo	4.827,50	4.827,50	4.827,50	4.671,25	4.671,25	4.671,25
	056	2. di avena	5.763,10	5.763,10	5.763,10	5.606,85	5.606,85	5.606,85
	057	3. di grano saraceno	656,25	156,25	156,25	500,00	zero	zero
	059	4. di miglio	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.548,75	2.548,75	2.548,75
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	5.143,10	5.143,10	5.143,10	4.986,85	4.986,85	4.986,85
	063	b. di segala	4.741,25	4.741,25	4.741,25	4.585,00	4.585,00	4.585,00
	064	c. di granturco	4.577,50	4.577,50	4.577,50	4.421,25	4.421,25	4.421,25
	066	d. di sorgo	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.128,75	4.128,75	4.128,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 18-4-1972 al 19-4-1972	Paesi terzi 20-4-1972	Paesi terzi dal 21-4-1972 al 30-4-1972	SAMA, PTOM Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-4-1972 al 19-4-1972	SAMA, PTOM ... 20-4-1972	SAMA, PTOM ... dal 21-4-1972 al 30-4-1972
11.02 (segue)		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.155,00	6.155,00	6.155,00	5.998,75	5.998,75	5.998,75
	082	II. di segala	5.672,50	5.672,50	5.672,50	5.516,25	5.516,25	5.516,25
	085	III. di orzo	7.611,25	7.611,25	7.611,25	7.298,75	7.298,75	7.298,75
	088	IV. di avena	5.140,00	5.140,00	5.140,00	4.983,75	4.983,75	4.983,75
	092	V. di granturco	4.577,50	4.577,50	4.577,50	4.421,25	4.421,25	4.421,25
	095	VI. di grano saraceno	656,25	156,25	156,25	500,00	zero	zero
	098	VII. di miglio	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.548,75	2.548,75	2.548,75
	102	VIII. di sorgo	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.128,75	4.128,75	4.128,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.824,35	3.824,35	3.824,35
	110	II. di segala	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.516,25	3.516,25	3.516,25
	111	III. di orzo	3.133,75	3.133,75	3.133,75	2.977,50	2.977,50	2.977,50
	113	IV. di avena	3.333,75	3.333,75	3.333,75	3.177,50	3.177,50	3.177,50
	114	V. di granturco	2.974,35	2.974,35	2.974,35	2.818,10	2.818,10	2.818,10
	116	VI. di grano saraceno	475,00	156,25	156,25	318,75	zero	zero
	117	VII. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00	1.625,00
	119	VIII. di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50	2.632,50
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3.133,75	3.133,75	3.133,75	2.977,50	2.977,50	2.977,50
	127	2. di avena	3.333,75	3.333,75	3.333,75	3.177,50	3.177,50	3.177,50
	129	3. di grano saraceno	475,00	156,25	156,25	318,75	zero	zero
	130	4. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00	1.625,00
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	6.151,25	6.151,25	6.151,25	5.838,75	5.838,75	5.838,75
	133	2. di avena	6.542,50	6.542,50	6,542,50	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	134	3. di grano saraceno	875,50	312,50	312,50	562,50	zero	zero
	136	4. di miglio	3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.867,50	2.867,50	2.867,50
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	7.061,25	7.061,25	7.061,25	6.748,75	6.748,75	6.748,75
	139	b. di segala	6.518,10	6.518,10	6.518,10	6.205,60	6.205,60	6.205,60
	140	c. di granturco	5.286,25	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75	4.973,75
	141	d. di sorgo	4.957,50	4.957,50	4.957,50	4.645,00	4.645,00	4.645,00
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	5.063,10	5.063,10	5.625,60	4.750,60	4.750,60	5.313,10
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	7.061,25	7.061,25	7.061,25	6.748,75	6.748,75	6.748,75
	150	II. di segala	6.518,10	6.518,10	6.518,10	6.205,60	6.205,60	6.205,60
	153	III. di orzo	5.567,50	5.567,50	5.567,50	5.255,00	5.255,00	5.255,00
	156	IV. di avena	5.919,35	5.919,35	5.919,35	5.606,85	5.606,85	5.606,85
	159	V. di granturco	5.286,25	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75	4.973,75
	160	VI. di riso	2.953,75	2.953,75	3.285,00	2.797,50	2.797,50	3.128,75
	161	VII. di grano saraceno	875,00	312,50	312,50	562,50	zero	zero
	163	VIII. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00	1.625,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 13-4-1972 al 19-4-1972	Paesi terzi 20-4-1972	Paesi terzi dal 21-4-1972 al 30-4-1972	SAMA, PTOM Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-4-1972 al 19-4-1972	SAMA, PTOM ... 20-4-1972	SAMA, PTOM ... dal 21-4-1972 al 30-4-1972
11-02 (segue)	166	IX. di sorgo .	2.788,75	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50	2.632,50
	169	X. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento . .	3.124,35	3.124,35	3.124,35	2.811,85	2.811,85	2.811,85
	175	II. altri . .	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.072,50	2.072,50	2.072,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	01	A. denaturati .	681,85	681,85	681,85	413,10	413,10	413,10
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) .	2.268,75	2.268,75	2.268,75	1.093,75	1.093,75	1.093,75
	12	II. non nominati . .	5.511,25	5.511,25	5.511,25	4.336,25	4.336,25	4.336,25
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.236,25	7.236,25	7.236,25	6.673,75	6.673,75	6.673,75
	04	b. altro	5.549,35	5.549,35	5.549,35	4.986,85	4.986,85	4.986,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina .	5.758,75	5.758,75	5.758,75	5.196,25	5.196,25	5.196,25
	14	b. non nominato	4.445,00	4.445,00	4.445,00	3.882,50	3.882,50	3.882,50
	21	B. torrefatto	5.087,50	5.087,50	5.087,50	4.525,00	4.525,00	4.525,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.268,75	2.268,75	2.268,75	1.206,25	1.206,25	1.206,25
	04	II. amido di riso .	1.966,85	1.966,85	2.090,60	373,10	373,10	496,85
	07	III. amido di frumento	2.781,25	2.781,25	2.781,25	1.718,75	1.718,75	1.718,75
	14	IV. fecola di patate	2.268,75	2.268,75	2.268,75	1.206,25	1.206,25	1.206,25
	18	V. altri	2.268,75	2.268,75	2.268,75	603,10	603,10	603,10
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	03	A. allo stato secco	12.500,00	12.500,00	12.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	09	B. altro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.573,75	6.573,75	6.573,75	1.573,75	1.573,75	1.573,75
	06	b. altri	4.643,75	4.643,75	4.643,75	1.206,25	1.206,25	1.206,25
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.573,75	6.573,75	6.573,75	1.573,75	1.573,75	1.573,75
	09	b. non nominati	4.643,75	4.643,75	4.643,75	1.206,25	1.206,25	1.206,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 18-4-1972 al 19-4-1972	Paesi terzi 20-4-1972	Paesi terzi dal 21-4-1972 al 30-4-1972	SAMA, PTOM Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-4-1972 al 19-4-1972	SAMA, PTOM ... 20-4-1972	SAMA, PTOM ... dal 21-4-1972 al 30-4-1972
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.573,75	6.573,75	6.573,75	1.573,75	1.573,75	1.573,75
	12	II. altri	4.643,75	4.643,75	4.643,75	1.206,25	1.206,25	1.206,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35% in peso .	896,25	896,25	896,25	896,25	896,25	896,25
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45% in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) -	1.433,75	1.433,75	1.433,75	1.433,75	1.433,75	1.433,75
	07	2. non nominati	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10% in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5% in peso .	717,50	717,50	717,50	717,50	717,50	717,50
	14	b. altri	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	03	I. superiore a 40%, in peso .	10.873,75	10.873,75	10.873,75	1.498,75	1.498,75	1.498,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8277)

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 884/72, n. 892/72 e n. 987/72.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01		glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dal 1-5-1972 al 14-5-1972	dal 15-5-1972 al 31-5-1972		
0,0263	0,0440	0,02230	0,01710

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(8473)

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° aprile 1972 al 13 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi di alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del Regolamento (CEE) n. 619/72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 3413: - colonna 5 - v.d. 21.07-D-I-a-2 (statistica 034) leggere dazio specifico « 17.431 » invece di « 15.431 ».

(8601)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello di registro per l'iscrizione delle navi da diporto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1971, si comunica che con decreto ministeriale in data 28 aprile 1972 è stato approvato il modello di registro per l'iscrizione delle navi da diporto.

(8451)

Approvazione del modello di patente per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione oltre venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, lettera *b*) e *d*) e dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1971, si comunica che con decreto ministeriale in data 27 aprile 1972 è stato approvato il modello di patente per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione oltre venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

(8452)

Approvazione del modello di patente per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione entro venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, lettera *a*) e *c*) e dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1971, si comunica che con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile datato 6 maggio 1972 è stato approvato il modello di patente per il comando delle imparcazioni da diporto in navigazione entro venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

(8453)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali marittimi siti nel comune di Chioggia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 5 maggio 1972, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4400, sita in comune di Chioggia, frazione di Sottomarina, località Netti, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 26, mappali numeri 3069 e 3458 (parte).

(8492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Media dei titoli del 26 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	96,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,375
» 5,50 % » » 1968-83	96,90
» 5,50 % » » 1969-84	96,675
» 6 % » » 1970-85	100,125
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	90,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle casse comunali di credito agrario di Monte S. Angelo e di Pietra Montecorvino

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) L'avv. Matteo Renzulli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia).

2) Il sig. Domenico Margiotta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(8589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sei posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 607, relativa alla revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e alla istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, concernente modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei nove posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo anzidetto, di cui tre riservati ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, messi a concorso con decreto ministeriale di pari data;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere ufficiali, anche di complemento, delle Forze armate;

b) non avere oltrepassato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 gli anni 28, salvo le elevazioni dei limiti di età di cui al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani;

d) essere in possesso di laurea;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorrenti sono sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami scritti. L'accertamento dell'idoneità fisica è deferito alla commissione di cui all'art. 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

g) avere l'altezza non inferiore a metri 1,65.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso per difetto di essi è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

La data di arrivo delle domande pervenute è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della data del conseguimento;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

h) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 500, sulla quale l'aspirante deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia devono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine, i documenti non conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono aumentati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e assimilati ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella di cui fanno parte almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla

elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 2°. nel termine perentorio di dieci giorni, elevato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744, da quello di affissione del risultato delle prove nell'albo della sede degli esami, i sottonotati documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi, la dichiarazione integrativa in carta bollata, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

g) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 6.

Gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, sono scritti e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena;
8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 7.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà fatta per ordine di merito seguendo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze e precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti — prorogato a tre mesi per i rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744 — dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare;

7) originale o copia notarile, in carta da bollo, del titolo di studio posseduto.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) esibiranno un attestato rilasciato dalla competente autorità da cui risulti l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in attività di servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia e saranno iscritti nel ruolo di anzianità nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

I vincitori che non assumano servizio nel termine fissato decadono dalla nomina.

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, saranno fissate le date delle prove scritte, nonchè le norme che regoleranno il corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1972
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 185

(8553)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso, per esami, ad un posto di veterinario provinciale, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, concernente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alla disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1971, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esami ad un posto di veterinario provinciale riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di veterinario provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, in conformità del modello allegato, devono pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove

Il concorso comprende una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità il 14 dicembre 1972 alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica nella sede e nel giorno sopra indicato.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1972
Registro n. 7, foglio n. 334

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: consiste in due parti:

a) prova di laboratorio consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

b) accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmissibili.

Colloquio:

a) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) zootecnica: igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche, scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

f) lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di .) il
residente in (provincia di .) in via
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di veterinario provinciale riservato agli assistenti universitari di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito in data presso l'Università di .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data presso l'Università .;

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data .;

d) di scegliere per la prova facoltativa di lingua straniera la lingua

Data,

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(8456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 530 in data 30 marzo 1972 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 530-*bis* del 30 marzo 1972 con cui sono stati dichiarati i vincitori e assegnate le condotte mediche messe a concorso in base alle preferenze espresse dai partecipanti al concorso stesso;

Viste le seguenti comunicazioni di rinuncia dei comuni di: Torricella Sabina (lettera del 4 maggio 1972, n. 723), Contigliano (lettera del 26 aprile 1972, n. 1080), Orvinio (lettera del 5 giugno 1972, n. 1136) da cui si rileva che i vincitori delle condotte mediche di tali comuni hanno rinunciato alla nomina ovvero non hanno assunto servizio nel termine concessogli nè hanno prodotto dichiarazione di accettazione delle condotte assegnategli;

Vista la nota del dott. D'Alessandro Valerio datata 10 aprile 1972 con la quale rinuncia alla condotta medica consorziata di Collalto Sabino-Collegiove-Nespolo;

Viste inoltre la nota del dott. Rinaldo Caselli in data 22 maggio 1972 e del dott. Ettore Altomare in data 19 maggio 1972 con le quali i medesimi concorrenti rinunciano a tutte le condotte del presente concorso;

Viste le dichiarazioni esistenti agli atti d'ufficio con cui alcuni sanitari hanno espressamente rinunciato alla loro eventuale nomina ad alcune delle condotte di cui al concorso in premessa citato;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati che seguono in graduatoria tenendo conto di quanto in premessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno indicate:

1) Truncali Michele: condotta medica consorziata di Torricella Sabina-Belmonte Sabino;
2) D'Alessandro Valerio: 2ª condotta medica di Contigliano;
3) Servili Gianfranco: condotta medica consorziata Collalto Sabino-Nespolo-Collegiove;
4) Cutilli Vittorio: condotta medica di Orvinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti e a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 6 giugno 1972

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(8500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3727 del 14 settembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1970;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1043 del 28 febbraio 1972;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Genua Giuseppe	punti	59,778	su 120
2. De Carolis Sergio	»	55,790	»
3. Tonelli Emilio	»	53,718	»
4. Zavanelli Leo	»	52,906	»
5. Morricone Antonio	»	50,175	»
6. Salini Sante	»	47,989	»
7. Di Sabatino Filippo	»	46,103	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio, e dei comuni interessati.

Teramo, addì 18 maggio 1972

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2161 del 18 maggio 1972, con il quale veniva approvato la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1970, di cui al bando n. 3727 del 14 settembre 1971;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medico-chirurgica a fianco di ciascuno indicata:

1) Genua Giuseppe: condotta di Silvi P.;
2) De Carolis Sergio: condotta unica di Cermignano;
3) Tonelli Emilio: condotta unica di Ancarano;
4) Zavanelli Leo: 2ª condotta di Campli;
5) Morricone Antonio: condotta unica di Montefino;
6) Salini Sante: 2ª condotta di Valle Castellana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Teramo, addì 18 maggio 1972

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(8505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 135 in data 16 dicembre 1970 con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Poggibonsi e S. Gimignano e i comuni di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa e Monteriggioni;

Considerato che la commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 2011 in data 12 gennaio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 31 gennaio 1972, ha ultimato i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Mara Enrico punti 168,420 su 240
2. Cesarini Elia Donato » 138,032 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni consorziati.

Siena, addì 22 aprile 1972

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2030 in data 22 aprile 1972 in corso di pubblicazione, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Poggibonsi e S. Gimignano e i comuni di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa e Monteriggioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei vincitori secondo la graduatoria di merito e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Enrico Mara, nato ad Asmara (Etiopia) il 10 luglio 1940, risultato idoneo al primo posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario in prova, per il periodo di due anni, del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Poggibonsi e S. Gimignano.

Il suddetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla partecipazione della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni consorziati.

Siena, addì 2 maggio 1972

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2030 in data 22 aprile 1972 in corso di pubblicazione, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Poggibonsi e S. Gimignano e i comuni di Colle Val d'Elsa Casole d'Elsa e Monteriggioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei vincitori secondo la graduatoria di merito e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Elia Donato Cesarini, nato a Grognaleto (Teramo) il 10 ottobre 1928, risultato idoneo al secondo posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario in prova, per il periodo di due anni, del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa e Monteriggioni.

Il suddetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla partecipazione della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni consorziati.

Siena, addì 2 maggio 1972

Il medico provinciale: MARCECA

(8504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4577 del 6 maggio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 2067 del 26 febbraio 1972 con il quale il dott. Luigi Parisi, medico condotto titolare del comune di Salerno, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati è stato nominato componente della commissione giudicatrice; del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, direttore generale del Ministero della sanità;

Costabile dott. Bonaventura, vice prefetto ispettore della prefettura di Salerno;
Cantalamessa dott. Silvio, primario medico degli ospedali riuniti di Salerno;
Giani prof. dott. Enrico, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Salerno;
Parisi dott. Luigi, medico condotto titolare del comune di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, direttore di sezione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Salerno nonchè dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 maggio 1972

Il Medico provinciale

(8502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1630.4.III del 20 aprile 1971, col quale è stato bandito pubblico concorso per le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1970;
Visti i risultati delle operazioni di esame e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto 174.4.III del 18 gennaio 1972 e del 24 aprile 1972;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221, recante modificazioni alle precedenti disposizioni in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1970:

1. Madeyski Sigismondo	punti	68,676	su 120
2. Costa Alcide	»	66,129	»
3. Tirindelli Roberto	»	64,018	»
4. Zornitta Giovanni	punti	62,394	su 120
5. Schiesaro Nemes	»	60,408	»
6. Rossi Gabriele	»	58,997	»
7. Sergi Ugo	»	58,411	»
8. Mambrini Mariano	»	55,508	»
9. Boscarino Giovanni	»	53,428	»
10. Casella Pietro	»	53,187	»
11. Fain Pier Giovanni	»	52,374	»
12. Salvador Antonio	»	52,370	»
13. Azzalini Mauro	»	49,225	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Belluno, dei comuni interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.

Belluno, addì 16 giugno 1972

Il medico provinciale: GAMBA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1174.4.III di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1970;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;
Viste le preferenze espresse dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

I candidati risultati idonei al concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno indicate:

Madeyski Sigismondo: Pieve di Cadore;
Costa Alcide: Pedavena;
Schiesaro Nemes: Falcade;
Rossi Gabriele: Tambre d'Alpago;
Boscarino Giovanni: Selva di Cadore e Colle S. Lucia;
Salvador Antonio: Cibiana di Cadore;
Azzalini Mauro: Gosaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della Regione veneta, sul Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, ed affisso per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della locale prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 16 giugno 1972

Il medico provinciale: GAMBA

(8506)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.